

4°) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5°) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6°) i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7°) i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8°) i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9°) coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10°) i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.

« Sono eccettuati i condannati riabilitati ».

Nessuno chiede di parlare. Non sono stati presentati emendamenti. Metto a partito l'articolo 106.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI.

L'articolo 125 della legge vigente si riferisce a disposizioni transitorie dell'attuale legge. La Commissione e il Governo nè propongono la soppressione.

Metto a partito la soppressione dell'articolo 125.

(È approvata).

La Commissione e il Governo propongono altresì la soppressione dei successivi articoli 126, 127, 128, 129, 130 e 131.

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito la soppressione di questi articoli.

(È approvata).

Art. 132.

« È abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico ».

(È approvato).

È stato presentato un articolo, che costituisce una disposizione transitoria, dagli onorevoli Baldassarre, Petrillo, Luiggi ed altri. Questo articolo è così concepito:

« Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali, di cui all'articolo 40, saranno costituite in base alla tabella allegata al progetto ministeriale, che viene riprodotta in calce alla legge stessa per farne parte integrante ».

Di questa tabella fu già data lettura.

Ha chiesto di parlare per mozione di ordine, l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Evidentemente questa proposta dell'onorevole Baldassarre, non ha che uno scopo solo: annullare un voto che la Camera ha già emesso. Se non ho male capito si tratta di annullare il voto che correggeva il riparto delle circoscrizioni, e faceva rivivere il Sannio.

La proposta Baldassarre costituisce dunque un precedente che non può esser lasciato passare, per abile che sia la formula che si è trovata. Evidentemente non può essere ammesso che la Camera ritorni sopra un voto già emesso.

Mi oppongo perciò a che la proposta dell'onorevole Baldassarre sia messa in discussione.